



WE DO CONNECTIONS

Consorzio TOP-IX

Statuto

REV. 2016.02

ALLEGATO "A" AL N. 22149 DI FASCICOLO

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

Viene costituito un Consorzio con attività esterna denominato:

"CONSORZIO TOPIX -
TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT"

Articolo 2 - Sede

La sede legale del Consorzio è fissata in Torino.

Potranno essere aperte sedi secondarie o uffici di rappresentanza.

Articolo 3 - Scopi sociali

Il Consorzio non ha fini di lucro.

Scopi del Consorzio sono:

- a) - realizzare e gestire uno o più siti dove gli operatori Internet possano scambiare traffico "Internet Protocol (IP)" secondo regole di "peering" omogenee e pubbliche definite dal Consorzio secondo i principi comuni a quanto avviene a livello internazionale; gestire le infrastrutture ed il servizio atti ad ottenere quanto nello scopo del Consorzio, fornendo dei servizi ritenuti utili agli aderenti, divulgare e promuovere l'adozione di tecnologie innovative utili a migliorare la diffusione del servizio Internet su banda larga e l'utilizzo di applicazioni multimediali (Big Internet), attuare delle iniziative infrastrutturali e organizzative atte a favorire l'interscambio di traffico dati fra operatori aderenti, promuovere accordi con altri NAP o "exchange-point" per fornire ulteriori servizi di "peering" agli aderenti al Consorzio; sviluppare iniziative che consentono agli aderenti al Consorzio di accedere a condizioni di favore per quanto riguarda servizi di trasporto per le linee di connessione per la realizzazione di un elevato livello di traffico scambiato;
- b) - promuovere e sviluppare Progetti di Innovazione e progetti pilota, anche al fine di promuovere attività di cooperazione sia a livello nazionale che a livello internazionale, organizzando le attività inerenti ai Progetti di Innovazione anche su base di raggruppamenti tra più Consorziati;
- c) - promuovere e divulgare, sia tra i Consorziati che all'esterno del Consorzio, la conoscenza e l'utilizzo della tecnologia Internet ed a larga banda ed, a tal fine, organizzare congressi, workshops, conferenze anche con cadenza annuale, sia a livello locale, che nazionale o internazionale, curare pubblicazioni (non quotidiane) in materia, anche per diffondere i contenuti delle manifestazioni organizzate;
- d) - fornire servizi, assistenza tecnica, manutenzione e quant'altro necessario all'interscambio dei dati, ed in particolare:
 - d.1 - supportare i Consociati sui temi di innovazione di loro interesse
 - d.2 - rendere disponibili le informazioni ed i servizi di statistica e di

monitoraggio utili e necessari al buon funzionamento dell'interscambio di traffico dati;

d.3 - gestire i locali e le relative infrastrutture di base, gli apparati di telecomunicazione, di statistica, di controllo, ed altri servizi ritenuti utili agli aderenti del Consorzio;

d.4 - sviluppare ed aggiornare il Web del Consorzio, in particolare con le misure sul traffico e tutte le comunicazioni verso i partecipanti al Consorzio ed al pubblico;

d.5 - mettere in atto ogni iniziativa di carattere tecnico ed organizzativo al fine di garantire e migliorare i servizi forniti, acquisendo eventualmente le necessarie forniture da terzi;

d.6 - fornire assistenza di primo livello ventiquattrore su ventiquattro;

d.7 - fornire informazioni ai nuovi richiedenti;

e) - partecipare a progetti, realizzare accordi e convenzioni con società, Consorzi, associazioni ed enti aventi carattere di omogeneità, complementarietà o integrabilità con i fini istituzionali del Consorzio in particolare con enti facenti parte, direttamente o indirettamente, dell'apparato amministrativo dello Stato, che hanno, tra le loro particolari finalità, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e/o la promozione e lo sviluppo di Internet in Italia e in Europa.

E' tassativamente esclusa la vendita diretta di servizi internet a terzi.

Solo in funzione strumentale rispetto all'oggetto sociale, e purché questo non ne sia modificato, ed in via non preminente, il Consorzio potrà eseguire tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, aventi ad oggetto sia beni mobili che immobili, ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile, acquistare, vendere, rilasciare garanzie e possedere direttamente o indirettamente, interessi e partecipazioni nel capitale sociale di altre imprese o società o Consorzi con lo stesso oggetto sociale o con oggetto sociale analogo o connesso, attività da svolgersi mai nei confronti del pubblico.

Sono tassativamente escluse le attività di cui al D.lgs. n. 385/1993 e D.Lgs. n. 58/1998.

Il Consorzio potrà operare anche in associazione con terzi soggetti, privati o imprese, sia come associante che come associato.

Articolo 4 - Durata

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2032 e potrà essere prorogata o il Consorzio potrà essere anticipatamente sciolto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.

Articolo 5 - Requisiti dei Consorziati

Il Consorzio sarà aperto a tutti ed in particolare agli operatori del settore di fornitura di accesso/servizi Internet in Italia ed anche a livello internazionale, in particolare a quanti forniscono o promuovono direttamente od indirettamente nuove tecnologie/servizi per la

diffusione del servizio Internet.

I Consorziati dovranno essere, oltre che grandi organizzazioni imprenditoriali, anche piccole e medie imprese che esercitano una delle attività di cui all'articolo 2195 del codice civile o imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, o altri Consorzi che abbiano i requisiti di imprenditorialità di cui al citato articolo 2195, ovvero anche Consorzi o agenzie di diritto pubblico.

Si considerano piccole e medie le imprese industriali o commerciali che soddisfano i requisiti indicati dalla normativa vigente in materia di interventi di sostegno a favore dei Consorzi per il commercio estero.

Il Consiglio Direttivo accerta in via preventiva, con apposita delibera, la normativa ed i parametri applicabili.

Il numero dei Consorziati è illimitato.

Articolo 6 - Categorie di Consorziati

I Consorziati si distinguono nelle seguenti tre categorie:

Consorziati ISTITUZIONALI

I Consorziati ISTITUZIONALI sono gli Enti Pubblici, gli Enti Consortili di diritto pubblico, gli Atenei e gli Enti a partecipazione pubblica di maggioranza purché senza fini di lucro i quali rispondono ai requisiti di adesione (articolo 5 del presente Statuto).

Consorziati PRIVATI

I Consorziati PRIVATI sono grandi organizzazioni imprenditoriali, piccole e medie imprese che esercitano una delle attività di cui all'articolo 2195 del codice civile o imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, o altri Consorzi che abbiano i requisiti di imprenditorialità di cui al citato articolo 2195 i quali rispondono ai requisiti di adesione (articolo 5 del presente Statuto).

Consorziati ONORARI

Sono Organizzazioni di rilevanza Internazionale e di grande valore strategico per il Consorzio, i Consorziati ed il territorio il cui apporto viene riconosciuto di interesse assoluto.

Articolo 7 - Modalità di ammissione. Quote

Chi intende essere ammesso come Consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di possedere i requisiti per l'ammissione e di conoscere ed accettare senza riserve le norme dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento interno, se emanato.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione valutato l'interesse del Consorzio e la sussistenza dei requisiti in capo all'aspirante Consorziato.

I nuovi Consorziati (ad esclusione dei Consorziati Onorari) sono tenuti a versare i seguenti contributi:

- Joining Fee (Una Tantum), da versare al momento dell'adesione. Tale

contributo viene definito come quota di adesione e risulta proporzionale alla rappresentanza espressa dal nuovo Consorziato all'interno dell'Assemblea.

L'unità di misura utilizzata è la Joining Fee Unit (JFU) e la Joining Fee risulta definita come un multiplo intero della JFU:

$Joining\ Fee = N \times JFU$

dove l'entità economica della JFU e il valore massimo di N (Nmax ovvero il numero massimo di quote di rappresentanza, discriminando sulla tipologia dei nuovi Membri tra Consorziati ISTITUZIONALI e Consorziati PRIVATI) vengono decisi annualmente dall'Assemblea in occasione della chiusura dell'esercizio economico, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Ciascun Consorziato è eventualmente libero di versare un numero di JFU inferiore a Nmax, riservandosi la possibilità di integrare il contributo (con relativo riconoscimento in termini di rappresentanza all'interno dell'Assemblea) negli anni successivi all'anno di adesione.

- Membership Fee (annuale), da versare in due rate (1° gennaio e 1° giugno di ogni anno) e definita come una quota di affiliazione al Consorzio.

L'importo della Membership Fee - uguale per tutti i Consorziati - viene deciso annualmente dall'Assemblea in occasione della chiusura dell'esercizio economico, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Al momento dell'adesione la Membership Fee dovuta dal nuovo Consorziato per l'anno in corso viene calcolata come frazione (in dodicesimi) dell'importo annuale tenendo conto del periodo residuo, espresso in numero di mesi sino alla fine dell'anno, compreso quello in cui viene formalizzata l'adesione.

- Service Fee (annuale), da versare in due rate (1° gennaio e 1° giugno di ogni anno), riconosciuta come canone annuo di servizio, legato ai servizi richiesti dal Consorziato.

L'importo di tale canone viene deciso annualmente dall'Assemblea in occasione della chiusura dell'esercizio economico, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo, fatta salva la possibilità, compatibilmente con il budget, da parte del Consiglio Direttivo o per Sua delega da parte del Direttore Generale di attuare per periodi limitati (ad esempio primo anno) promozioni al Consorziamento o per incremento dei servizi richiesti al fine di favorire lo sviluppo e crescita del Consorzio.

Al momento dell'adesione la Service Fee dovuta dal nuovo Consorziato per l'anno in corso viene calcolata come frazione (in dodicesimi) dell'importo annuale tenendo conto del periodo residuo, espresso in numero di mesi sino alla fine dell'anno, compreso quello in cui viene formalizzata l'adesione.

Development Program Fee (annuale)

L'Assemblea può istituire, determinandone l'ammontare, una quota annuale che contribuirà all'avvio e sostegno di Programmi di Sviluppo ed Innovazione (Development Program Fee).

La sottoscrizione della Development Program Fee è facoltativa per ciascun Consorziato. La sottoscrizione della Development Program Fee comporta l'adesione al Development Program, è impegnativa per tre anni ed è tacitamente rinnovata di triennio in triennio, salva diversa volontà comunicata al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Ogni Consorziato può aderire con un numero di Development Program Fee che può variare da un minimo di due ad Nmax.

Il versamento della Development Program Fee deve avvenire entro il mese di gennaio di ciascun anno. Qualora l'adesione al Development Program avvenga durante l'anno, il Consorziato è comunque tenuto a versarla al momento dell'adesione come frazione (in dodicesimi) dell'importo annuale tenendo conto del periodo residuo, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio Direttivo.

Ai Consorziati Onorari non è richiesto il versamento di alcuna quota.

Articolo 8 - Obblighi dei Consorziati

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente i Consorziati sono altresì obbligati:

- a trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati tecnici e le notizie da questo richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento o cessazione dell'attività del Consorziato;
- a rimborsare le spese autorizzate dal Consorziato per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni accertati e delle perdite subite ed imputabili ad esso Consorziato;
- a sottoporsi a tutti i controlli tecnici disposti dal Consiglio Direttivo al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili;
- a comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;
- a osservare lo Statuto, l'eventuale Regolamento Interno e le deliberazioni degli Organi del Consorzio;
- a favorire gli interessi del Consorzio.

Articolo 9 - Recesso

I Consorziati possono recedere dal Consorzio.

L'intenzione di recedere deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata A/R almeno due (2) mesi prima della chiusura dell'esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il

recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Qualora il Consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

Articolo 10 - Trasferimento dell'azienda Consorziata

In caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda del Consorziato, l'acquirente subentra nel contratto di Consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, gli altri Consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

Articolo 11 - Esclusione del Consorziato

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il Consorziato:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- non abbia provveduto al versamento dei contributi richiesti (articolo 7 del presente Statuto);
- abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- causato al Consorzio danni giudizialmente accertati;
- non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

Esclusione del Consorziato Onorario

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dallo status di "Consorziato Onorario" il Consorziato Onorario che non sia più strategico per il Consorzio.

L'esclusione deve essere comunicata al Consorziato entro quindici giorni dalla data della delibera del Consiglio Direttivo dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Consorziato che sia stato escluso dal Consiglio Direttivo per uno dei motivi sopra indicati, entro quindici giorni dalla data della comunicazione dell'esclusione con richiesta motivata indirizzata al Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può chiedere che l'esclusione sia sottoposta all'assemblea ordinaria da convocarsi entro un mese dalla richiesta.

Articolo 12 - Conseguenze del recesso o dell'esclusione

Nel caso di recesso o di esclusione, nulla è dovuto al Consorziato da

parte del Consorzio e la sua quota viene destinata ad apposita Riserva del Patrimonio Netto.

Articolo 13 - Intrasferibilità della partecipazione consortile

La partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa fermo il disposto del precedente articolo 10 del presente Statuto.

Articolo 14 - Fondo Consortile

Il fondo consortile è costituito dalle Joining Fee;

Per il perseguimento delle proprie finalità il Consorzio utilizza anche le altre sue dotazioni costituite:

- dai contributi annuali (Membership Fee, Service Fee e Development Program Fee) versati da ciascun Consorziato;
- da eventuali versamenti volontari dei Consorziati;
- da contributi di Enti pubblici, persone fisiche o giuridiche per lo svolgimento convenzionale delle proprie attività;
- da donazioni, erogazioni e liberalità di terzi;
- dai beni acquistati dal Consorzio con i contributi.

Fanno, inoltre, parte del fondo consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati a specifici fondi di riserva.

Il fondo consortile e i fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere distribuiti durante la vita del Consorzio.

Articolo 15 - Esercizio consortile

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Articolo 16 - Approvazione del bilancio

L'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, ai Consorziati.

Articolo 17 - Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale;
- il Comitato di Program Development, se nominato;
- il Revisore Legale dei Conti, se nominato.

Articolo 18 - Assemblea

Nell'Assemblea ogni Consorziato ha diritto ad un voto per ogni Joining Fee Unit versata ed un voto per ogni Development Program Fee versata. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio, o in altro luogo, purché in un capoluogo di provincia italiano, dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o quando vi è la richiesta di almeno un terzo dei Consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge mediante avviso di convocazione da spedirsi almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea mediante lettera raccomandata a/r o fax .

Ai fini del comma precedente, il numero di fax al quale fare pervenire la convocazione dell'Assemblea sarà quello che ogni Consorziato è tenuto a comunicare al Consorzio a mezzo lettera raccomandata a/r. Le modifiche dei numeri di fax saranno opponibili al Consorzio solo se comunicate a mezzo lettera raccomandata a/r.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere diramato almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore Legale dei Conti, se nominato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Articolo 19 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- determina annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della Joining Fee Unit, della Membership Fee, della Service Fee, e triennialmente della Development Program Fee ed il valore di N_{max} discriminando sulla tipologia dei Consorziati;
- approva il bilancio del Consorzio;

- stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e ne elegge i componenti con le modalità indicate dall'articolo 22 del presente Statuto;
- può procedere alla nomina del Revisore Legale dei Conti;
- approva l'eventuale regolamento interno di cui all'articolo 28 del presente Statuto;
- impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione riservati alla sua competenza dallo statuto o dalla legge e sulle altre materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'esclusione dei Consorziati nell'ipotesi contemplata dal terzo comma dell'articolo 11.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'articolo 15 del presente Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, qualora siano presenti o rappresentate la metà più una delle Joining Fee Unit versate e, in seconda convocazione, qualunque ne sia il numero.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti.

Articolo 20 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con almeno il 65% di voti favorevoli e, in seconda convocazione, con almeno il 50% di voti favorevoli. Tuttavia, anche in seconda convocazione è necessario il almeno il 65% di voti favorevoli per le delibere relative alle modifiche del presente statuto ed allo scioglimento anticipato del Consorzio.

I quorum deliberativi sopra indicati sono da calcolarsi con riferimento ai voti validamente espressi dai presenti.

Articolo 21 - Rappresentanza in assemblea

Il Consorziato può farsi rappresentare da altro Consorziato con delega scritta da conservarsi agli atti del Consorzio.

Articolo 22 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di non meno di nove e non più di quindici membri compreso il presidente (il numero è determinato dall'assemblea su proposta del Presidente), i quali durano in carica per tre anni o per quel più breve periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e sono comunque rieleggibili.

Ogni Consorziato ha la facoltà di presentare una lista di due candidati. L'Assemblea ordinaria dovrà nominare i consiglieri scegliendoli tra i candidati proposti dai Consorziati a meno che il numero dei candidati proposti sia inferiore al numero dei consiglieri che si intende eleggere, nel qual caso, naturalmente, l'Assemblea potrà nominare tanti Consiglieri quanti ne servono per raggiungere il numero di consiglieri voluto, anche tra persone non candidate dai Consorziati.

Tale lista deve essere depositata presso la sede del Consorzio, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni Consorziato potrà esprimere quattro preferenze; ad ogni candidato verrà assegnato un punteggio pari ai diritti di voto degli elettori che gli hanno espresso la propria preferenza.

Risulteranno eletti i candidati con il punteggio più alto fino a raggiungere il numero di Consiglieri determinati dall'assemblea.

Qualora con la prima votazione non si riuscisse a nominare l'intero Consiglio Direttivo si procederà ad una seconda votazione valida ai fini della nomina dei consiglieri mancanti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea dei Consorziati.

Spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente;
- redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione da presentare all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;
- proporre all'assemblea annuale l'importo della Joining Fee Unit, della Membership Fee, della Service Fee, della Development Program Fee e il valore di N_{max} discriminando sulla tipologia dei Consorziati;
- deliberare sull'ammissione di nuovi Consorziati;
- proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento interno, nonché le modifiche allo statuto ed al regolamento stesso;
- nominare il Direttore generale;
- nominare Dirigenti, Procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti;
- deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riserva all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare tutti o parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione ad unConsigliere, attribuendogli la qualifica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in un capoluogo di provincia italiano.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. E' altresì convocato su richiesta di almeno tre Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera o fax contenente indicazione del giorno, luogo e ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione o in caso di urgenza, tre giorni prima.

Ai fini del comma precedente, il numero di fax al quale fare pervenire la convocazione della riunione sarà quello che ogni Consigliere è tenuto a comunicare al Consorzio al momento della sua nomina a mezzo lettera raccomandata a/r.

Le modifiche dei numeri di fax saranno opponibili al Consorzio solo se comunicate a mezzo lettera raccomandata a/r.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente del Consorzio e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ed in caso di assenza o impossibilità anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano presente.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte a maggioranza dei componenti presenti alla riunione; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Il verbale della riunione è redatto da un Segretario, anche non membro del Consiglio Direttivo, scelto di volta in volta dal Presidente ed è sottoscritto da chi lo ha redatto e dal Presidente.

Non è ammessa la delega nemmeno ad altro componente del Consiglio. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per video e teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, che non costituiscono la maggioranza dei componenti il Consiglio, gli altri provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione.

I membri così cooptati rimarranno in carica fino all'Assemblea successiva che provvederà alla nomina dei Consiglieri secondo quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine.

Se vengono a cessare tutti i Consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri può essere convocata anche da un Consorziato.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso spese.

Articolo 23 - Presidente

Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni o per quel più breve periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti consortili e dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio.

Nel caso di parità nelle votazioni in consiglio, il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 24 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

Il Presidente, il Vice-Presidente ed i Consiglieri muniti di delega hanno inoltre la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

La rappresentanza del Consorzio nei confronti dei terzi può altresì essere attribuita, nei limiti dei poteri ad esso conferiti ed in forza di procura, anche al Direttore Generale.

Articolo 25 - Direttore Generale

Il Consiglio Direttivo, Qualora non sia stato nominato un Amministratore delegato, può nominare un Direttore Generale.

Il Direttore, collaborando con il Presidente, coordina e dirige le attività del Consorzio, assume/licenzia, dirige ed amministra il personale dipendente, predispone i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi, partecipa alle riunioni di Consiglio Direttivo e vi esprime pareri consultivi e non vincolanti, svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli saranno delegati dal Consiglio e dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo fissa la durata dell'incarico e ne determina inquadramento e retribuzione.

Articolo 26 - Comitato di Program Development

L'Assemblea, con il voto dei soli Consorziati che hanno versato la

Development Program Fee, può deliberare la istituzione di un Comitato di Program Development il quale dura in carica tre anni ed è così composto da:

- il Direttore Generale, che lo presiede;
- un rappresentante ogni 20 (venti) quote di Development Program fee, anche se versate dal medesimo Consorziato;
- 1 membro nominato congiuntamente dai Consorziati che abbiano versato meno di 20 (venti) quote di Development Program fee e che siano appartenenti ad Accademia e Ricerca;
- 1 membro in rappresentanza dei Service/Application/Content Provider che abbiano versato meno di 20 (venti) quote di Development Program fee.

Il Comitato di Development Program ha il compito di promuovere nuove opportunità per lo sviluppo dei progetti di innovazione, esprime pareri, obbligatori ma non vincolanti, sul piano strategico del Consorzio, approva i temi da discutere ed il programma della Conferenza annuale, approva i temi da discutere nei workshops e svolge tutte le altre attività che possono essere ad esso demandate dalla assemblea in occasione della sua istituzione o successivamente.

Il Comitato di Development Program è convocato dal Direttore Generale e può adottare un proprio regolamento per disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni e della propria attività

Articolo 27 - Enti sostenitori

Gli Enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale possono aderire ad una apposita Associazione la cui costituzione verrà promossa dal Consorzio e vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo degli Enti Sostenitori tenuto dal Consorzio.

Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti. Gli Enti Sostenitori non hanno in alcun caso titolo per esigere i risultati dell'attività del Consorzio.

Tali Enti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea.

Articolo 28 - Liquidazione

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.

Compiuta la liquidazione il fondo consortile rimanente, verrà ripartito fra i Consorziati in parti proporzionali alle quote di Joining fee versate.

Articolo 29 - Regolamento interno

L'Assemblea ordinaria può approvare un Regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Articolo 30 - Norme applicabili e compatibili

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia di Consorzi.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 25 febbraio 2016

F.ti: FENU

Andrea GANELLI